



**Ufficio territoriale ENPAM dell'Ordine**

**Funzionario Responsabile**  
Salvatore RIZZO



**ENPAM**

**Contributi per la libera professione - Quota B**

**CONTRIBUZIONE PERCENTUALE SUI REDDITI PROFESSIONALI 2019 NON SOGGETTI AD ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA**

La dichiarazione dei redditi professionali può essere effettuata on line oppure essere spedita a mezzo posta normale.

**SCADENZA: 30 SETTEMBRE 2020**

L'ENPAM sta inviando il modello D 2020 via e-mail agli iscritti registrati al sito, mentre gli altri iscritti dovrebbero ricevere il modulo per le vie postali. (in alternativa è possibile stampare il modulo dal sito ENPAM)

**Ammontare del contributo indicizzato**

Contributi dovuti sui redditi professionali prodotti nell'anno 2019:

- 18,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria, fino all'importo di € 102.543,00;
- 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile;
- Aliquota ridotta 9,25%, fino ad € 102.543,00, per gli iscritti che contribuiscono - in base ad un rapporto stabile e continuativo - anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M.
- Aliquota ridotta 2%, fino ad € 102.543,00, per i redditi intramoenia e per i redditi dei partecipanti ai corsi di medicina generale
- 9,25% per gli iscritti pensionati del Fondo Generale ENPAM che hanno chiesto di essere ammessi al versamento in misura ridotta fino ad € 102.543,00.
- 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.

**Tutti i medici e gli odontoiatri che esercitano la libera professione devono verificare che il proprio reddito professionale (al netto delle spese sostenute per produrlo) dell'anno 2019 non superi:**

- € 4.457,73 (fino a 40 anni di età o con contributo minimo ENPAM quota a ridotto)
- € 8.232,59 (con età da 40 anni fino al pensionamento ENPAM)

**Al fine di accertare l'assoggettabilità obbligatoria al contributo percentuale sul reddito libero-professionale.**

- E' assoggettato a contribuzione proporzionale il reddito derivante dall'esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, non coperto da altra previdenza obbligatoria.
- Sono inoltre soggetti a contribuzione proporzionale i compensi – anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente – che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all'iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale. L'indennità di maternità non va dichiarata.



**Ufficio territoriale ENPAM dell'Ordine**

**Funzionario Responsabile**

Salvatore RIZZO



- I pensionati del Fondo Generale, se percepiscono compensi libero professionali, sono tenuti a versare il contributo nella misura del 50% della contribuzione ordinaria vigente (9,25% per il 2019) salva espressa opzione per la contribuzione intera. L'aliquota dell'1% rimane invariata.
- L'aliquota ridotta del 9,25% si applica dal compimento dei 68 anni (età pensionabile per l'anno 2019 presso il Fondo di Previdenza generale). Pertanto, a un iscritto che abbia compiuto, ad esempio, 68 anni di età il 1° giugno 2019 (e voglia continuare ad avvalersi della contribuzione in misura ridotta, in quanto già titolare della scelta in presenza dei previsti requisiti), verrà applicata la nuova aliquota del 9,25% a decorrere dal mese di luglio 2019. Per il precedente periodo dell'anno, invece, gli sarà applicata la contribuzione del 2%, scorporato il minimo assoggettato (derivante dalla contribuzione versata alla Quota A, fino al compimento dell'età pensionabile). La scelta dell'aliquota va fatta sul Modello D barrando la casella corrispondente (18,50% oppure 9,25%). In mancanza di una chiara espressione di volontà di contribuire in forma intera, ai pensionati viene automaticamente applicata l'aliquota ridotta (9,25%).

## **CONTRIBUENTI OBBLIGATI**

### **Liberi professionisti e direttori strutture private**

I professionisti con partita IVA devono dichiarare alla Quota B i redditi netti di lavoro autonomo prodotti nell'esercizio professionale anche se svolta in forma associata. Altrettanto dicasi per i Direttori Sanitari di strutture private (case di cura, case di riposo, ecc.).

### **Associati in partecipazione e amministratori di società**

I medici e gli odontoiatri associati in partecipazione, qualora l'apporto sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro, gli amministratori di società od enti con mansioni tipiche della professione.

**Medici ed Odontoiatri convenzionati con il SSN** (*medici di base, pediatri di libera scelta, addetti alla continuità assistenziale, all'emergenza territoriale ed alla medicina dei servizi, specialisti ambulatoriali, specialisti esterni*):

I redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il SSN sono già soggetti a contribuzione previdenziale presso i Fondi Speciali ENPAM e non devono, pertanto, essere dichiarati alla Quota B del Fondo Generale.

I professionisti convenzionati devono, invece, dichiarare eventuali redditi derivanti dalla libero professione. Qualora non sia possibile imputare le singole spese alle varie tipologie di reddito prodotto (da convenzione e da libera professione) la quota di spese da portare in deduzione può essere determinata in proporzione all'incidenza sul reddito professionale totale delle diverse categorie reddituali.

### **Dipendenti pubblici e privati**

I redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente sono soggetti a prelievo contributivo presso la gestione ex INPDAP o l'INPS e non devono, pertanto, essere dichiarati alla Quota B.



**Ufficio territoriale ENPAM dell'Ordine**

**Funzionario Responsabile**  
Salvatore RIZZO



I lavoratori dipendenti possono svolgere anche attività libero professionale intra-moenia o in regime di extra-moenia.

Con particolare riferimento ai dipendenti pubblici, peraltro, il CCNL di categoria qualifica come "libero professionali":

- l'attività a pagamento svolta in strutture di altra azienda del SSN o in altre strutture non accreditate previa convenzione con le stesse;
- l'attività a pagamento svolta all'interno della struttura anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa;
- l'attività richiesta dall'azienda in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale o al fine di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive specie in carenza di organico;
- i servizi di guardia medica notturna eccedenti gli obiettivi prestazionali dell'azienda;
- l'attività di consulenza richiesta da soggetti terzi all'azienda per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali.

(vedasi più avanti un chiarimento dell'INPS al riguardo).

**IMPORTANTE**

**Contributi dovuti per la libera professione intra-moenia, intra-moenia allargata, prestazioni aggiuntive, ecc. da parte dei dipendenti ospedalieri**

I medici ospedalieri quando svolgono attività intramuraria o prestazioni occasionali per l'Azienda (gettoni, consulenze, ecc.) devono pagare all'ENPAM su tali proventi libero professionali (non assoggettati da parte dell'Azienda ad altra contribuzione previdenziale) il contributo percentuale del 18,50% o, su loro richiesta da presentare all'ENPAM, del 2%.

**Come verificare se esiste tale obbligo contributivo**

Controllare la cifra indicata nel modello CU - dati fiscali - punto 4.

Se la somma riportata è minore della somma indicata a lato (già coperta dalla contribuzione obbligatoria ENPAM fissa QUOTA A), non è dovuto alcun contributo.

- **reddito già assoggettato alla Quota A per gli iscritti infraquarantenni o con quota a) "ridotta": € 4.457,73**
- **reddito già assoggettato alla Quota A per gli iscritti ultraquarantenni: € 8.232,59**

Qualora il reddito di cui al punto 4 fosse superiore a tali cifre occorrerà presentare entro il 30 settembre all'ENPAM la dichiarazione di responsabilità con la quale vengono autocertificate le somme percepite, compilando inoltre - per coloro che non volessero pagare il 18,50% - la richiesta di contribuzione ridotta al 2%.



**Ufficio territoriale ENPAM dell'Ordine**

**Funzionario Responsabile**  
Salvatore RIZZO



I professori universitari che, unitamente ai redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale, percepiscono compensi per attività di ricerca o consulenza svolta sulla base di convenzioni stipulate dall'Università con soggetti terzi, devono dichiarare i relativi compensi alla Quota B (tali somme sono indicate al punto 4 - dati fiscali del CU).

**Collaboratori coordinati e continuativi e a progetto**

I medici chirurghi e gli odontoiatri titolari di contratti ex "Co.Co.Co." o "a progetto" per lo svolgimento di attività attribuita in virtù della particolare competenza professionale, devono dichiarare i relativi redditi alla Quota B (punto 1 - dati fiscali del CU rilasciato dal datore di lavoro).

- in tali casi, non trovano applicazione le disposizioni relative all'obbligo contributivo a favore della gestione separata INPS (art. 2, comma 26 legge 8 agosto 1995, n. 335); quindi nessuna trattenuta previdenziale deve essere effettuata da parte del datore di lavoro per l'INPS.

**Partecipanti ai corsi di formazione specifica in medicina generale**

Le borse di studio percepite dai partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale, poichè attribuite in ragione della particolare competenza professionale, sono imponibili presso la Quota B (punto 1 - dati fiscali del CU rilasciato dal sostituto d'imposta). Si rammenta che, a seguito dell'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera ENPAM n.12/2010, tali soggetti, per la durata del corso di formazione, possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione ridotta del 2%.

**Titolari di altre borse di studio**

I titolari di borse di studio attribuite per le particolari conoscenze professionali (ad esempio attività di ricerca in campo farmaceutico) devono dichiarare alla Quota B le somme percepite a tale titolo (punto 1 della parte "B" del CU rilasciato dal sostituto d'imposta).

**Lavoratori autonomi occasionali**

I professionisti sprovvisti di partita IVA che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale attribuita per la particolare competenza professionale (ad esempio, partecipazione a convegni/congressi, consulenze tecniche d'ufficio, attività di ricerca in campo sanitario, componenti di commissioni di verifica per conto dell'INPS) devono dichiarare alla Quota B i relativi compensi al netto delle spese sostenute.

**Specializzandi**

I medici specializzandi, in base al D.Lgs 368/1999 sono inquadrati previdenzialmente nella gestione separata INPS e pertanto non pagano contribuzione all'ENPAM - Quota B.



**Ufficio territoriale ENPAM dell'Ordine**

**Funzionario Responsabile**  
Salvatore RIZZO



**CIRCOLARE INPS**

Medici dipendenti del SSN iscritti alla ex Gestione INPDAP

Contribuzione previdenziale sui compensi percepiti per attività libero professionale intramoenia e altre particolari tipologie di attività

L'INPS, in accordo con la ex Gestione INPDAP e l'ENPAM in data 20.04.2012, ha emanato la circolare n.57 in materia di contribuzione previdenziale riferita agli emolumenti corrisposti per l'attività libero professionale e altre tipologie di attività del personale dirigenziale medico con iscrizione alla ex gestione INPDAP, nonché al Fondo di Previdenza Generale gestito dall'ENPAM.

**ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE**

Nell'ambito della libera professione di cui all'art. 55 e ss. del CCNL 8 giugno 2000, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono espressamente qualificate "attività libero professionale intramuraria":

- l'attività a pagamento svolta in strutture di altra Azienda del SSN o in altre strutture non accreditate previa convenzione con le stesse;
- l'attività a pagamento svolta all'interno della struttura anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa;
- l'attività richiesta dall'Azienda in via eccezionale e temporanea al fine di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive specie in carenza di organico;
- i servizi di guardia medica notturna eccedenti gli obiettivi prestazionali dell'Azienda (art. 14, comma 6, del C.C.N.L. 03.11.2005);
- l'attività di consulenza richiesta da soggetti terzi all'Azienda per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali.

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (T.U.I.R.), gli emolumenti derivanti da tali attività rientrano nella categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Le Aziende Sanitarie, all'atto della compilazione della parte "B" del CU, hanno l'obbligo di differenziare tali proventi inserendoli al punto 2, mentre i compensi corrisposti per lo svolgimento dell'attività istituzionale vengono indicati al punto 1.

Conseguentemente per quanto riguarda i profili contributivi l'INPS precisa quanto segue:

- **CONTRIBUZIONE E.N.P.A.M.:** in base alle vigenti disposizioni regolamentari E.N.P.A.M., i redditi percepiti per lo svolgimento delle attività libero professionali di cui sopra sono soggetti a contribuzione presso la "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale (DI CONSEGUENZA il medico in possesso di tali redditi deve presentare obbligatoriamente all'ENPAM la denuncia degli stessi).
- **CONTRIBUZIONE I.N.P.S. – ex GESTIONE I.N.P.D.A.P.:** essendo tali redditi assimilati solo fiscalmente ai redditi di lavoro dipendente, per gli stessi non deve essere effettuato alcun versamento contributivo all'INPS – ex gestione INPDAP.

**ATTIVITA' EX ART. 60 CCNL 8 GIUGNO 2000**

L'art. 60 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del SSN prevede le attività non rientranti nella libera professione intramuraria, quali:

- la partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri;
- relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- partecipazione ai comitati scientifici;
- partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;



**Ufficio territoriale ENPAM dell'Ordine**

**Funzionario Responsabile**

Salvatore RIZZO



- attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Dopo l'esposizione delle varie disposizioni al riguardo, l'INPS comunica che il regime contributivo previdenziale dei proventi derivanti da attività non rientranti nella libera professione intramuraria è il seguente:

- nel caso di incarichi legati all'attività istituzionale e in tutte le ipotesi di incarichi per fini non istituzionali in cui sia una Amministrazione dello Stato a farsi carico dei relativi compensi, le remunerazioni corrisposte a seguito delle prestazioni svolte devono essere considerate quali retribuzione ordinaria (punto 1 Mod. CU) e, conseguentemente, soggette a contribuzione INPS, ex Gestione INPDAP, ai fini pensionistici;
- nel caso di incarichi per fini non istituzionali, i relativi compensi/indennità inquadri, secondo i criteri esposti, come redditi "assimilati ai redditi di lavoro dipendente" alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 del T.U.I.R., vanno indicati al punto 2 (ora 4 n.d.r.) del CU e quindi soggetti a contribuzione E.N.P.A.M.

**FONDO DI PEREQUAZIONE**

Le attuali disposizioni contrattuali prevedono che una quota della tariffa per le prestazioni rese in regime libero professionale sia accantonata "quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline del ruolo sanitario – individuate in sede di contrattazione integrativa – che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria".

Sulla base delle somme complessivamente accantonate presso tale Fondo – c.d. "di perequazione" – l'Azienda provvede alla corresponsione della relativa indennità alle diverse categorie di professionisti interessati.

L'indennità in questione, che non viene corrisposta in relazione all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, ma rappresenta un compenso stabilito in sede di contrattazione integrativa aziendale, non rientrando tra le esclusioni tassativamente previste all'art. 50 del T.U.I.R., costituisce in ogni caso reddito di lavoro dipendente ed in quanto tale è soggetta a contribuzione pensionistica INPS, ex Gestione INPDAP.

**Redditi non assoggettati, ad oggi, alla Quota B**

- assegni di ricerca, borse di studio per dottorati di ricerca e compensi percepiti per la partecipazione ai corsi di specializzazione (questi ultimi al momento assoggettati all'INPS);
- redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il S.S.N. (già soggetti ai Fondi Speciali ENPAM);
- redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente (soggetti all'ex INPDAP, ora INPS).

**I MEDICI CHE NON ESERCITANO LA LIBERA PROFESSIONE NON SONO TENUTI AL CONTRIBUTO E PERTANTO NON DEVONO EFFETTUARE ALCUN ADEMPIMENTO. DOVRANNO PERO' VERIFICARE LA LORO POSIZIONE NEGLI ANNI FUTURI IN CASO DI MUTAMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE.**



**Ufficio territoriale ENPAM dell'Ordine**

**Funzionario Responsabile**  
Salvatore RIZZO



**Invio Modelli**

Gli uffici ENPAM stanno inviando agli iscritti non registrati al sito, sia attivi, sia pensionati, i moduli per la denuncia all'ENPAM del reddito libero-professionale dell'anno 2019, ed una busta con l'indirizzo prestampato: Fondazione ENPAM - Servizio Contributi e attività ispettiva - CP 7216 - 00162 ROMA.

Tali modelli sono intestati a ciascun iscritto e personalizzati in base alla posizione contributiva dello stesso presso il Fondo della Libera Professione:

Iscritto con contribuzione intera (18,50%)

**MODELLO D/CO**

Iscritto con contribuzione ridotta (redditi intra-moenia e partecipanti corso formazione medicina generale 2%)

**MODELLO D/CR**

Iscritto pensionato del Fondo Generale ENPAM con contribuzione ridotta (9,25%)

**MODELLO D/P**

Iscritto che, pur avendo diritto al contributo ridotto, ha scelto l'opzione irrevocabile della contribuzione intera (18,50%)

**MODELLO I/R**

**Chi non riceve i moduli dall'Ente può rivolgersi all'Ordine oppure scaricarli dal sito ENPAM: [www.enpam.it](http://www.enpam.it)**

**VERIFICA DELL'ESISTENZA DI REDDITI ASSOGGETTABILI AL CONTRIBUTO PERCENTUALE**

Dal Modello Unico 2020 (dichiarazione fiscale) rilevare l'entità del proprio reddito professionale soggetto a contribuzione ENPAM relativo all'anno 2019 al netto delle spese.

**Non si dovrà tener conto a tal fine degli emolumenti corrisposti dal SSN per il convenzionamento di medicina generale, pediatria di base, continuità assistenziale, 118, ecc. già assoggettati al contributo ENPAM.**

In presenza dei suddetti redditi, oltre a quelli della libera professione, si dovrà calcolare una quota proporzionale delle spese totali indicate nel Mod. Unico, detraibile dal reddito libero professionale, per ottenere l'importo netto da assoggettare al contributo.

Dal Mod. CU punto 4 - dati fiscali (o da altro modello) per i medici ad attività intra-moenia rilevare il reddito libero professionale.

Il contributo proporzionale del 18,50% (o del 9,25% o del 2% in caso di ammissione al beneficio del versamento con aliquota ridotta), sarà calcolato dall'ENPAM su tutti i redditi professionali derivanti dall'esercizio della professione medica ed odontoiatrica detraendo dal reddito dichiarato nel modello D il reddito virtuale calcolato sulla base del contributo minimo annuo Quota A comunque dovuto da tutti gli iscritti all'ENPAM al di sotto dell'età pensionabile.



**Ufficio territoriale ENPAM dell'Ordine**

**Funzionario Responsabile**  
Salvatore RIZZO



**MEDICI E ODONTOIATRI GIÀ PENSIONATI DEL FONDO GENERALE ENPAM**

I pensionati del Fondo Generale, se titolari di reddito professionale, possono chiedere entro il 30 settembre 2020, nell'apposito spazio previsto nel Modello D o con domanda in carta semplice, di essere ammessi al versamento del contributo nella misura intera del 18,50% o ridotta del 9,25% (art.18, comma 11 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni con L. 111/2011).

Le modalità di versamento del contributo e di invio del Modello D sono identiche a quelle previste per gli iscritti non pensionati.

**SCELTA DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA**

<b>Posizione</b>	<b>Quanto</b>
Pensionati del Fondo Generale ENPAM	9,25% aliquota ridotta oppure 18,50% aliquota intera su TUTTO il reddito libero professionale netto.
Chi non aveva conseguito la pensione del Fondo Generale nel 2019 e percepisce solo altre pensioni (es: Inps, ex Inpdap, Fondi speciali Enpam, complementare).	9,25% aliquota ridotta oppure 18,50% aliquota intera. L'eventuale aliquota ridotta già ottenuta del 2% diventerà automaticamente del 9,25%
Titolari redditi intramoenia o partecipanti a corsi di formazione in medicina generale	2% aliquota ridotta

**DOMANDA PER LA CONTRIBUZIONE RIDOTTA AL 9,25% PER COLORO CHE NE HANNO DIRITTO**

**Medici e Odontoiatri che possono chiedere il pagamento del contributo ridotto del 9,25% avendo un reddito professionale superiore a € 4.457,73 o a € 8.232,59.**

I Medici libero professionisti, già assoggettati a contribuzione obbligatoria quali dipendenti, o convenzionati o pensionati presso altri Enti previdenziali possono presentare domanda al fine di ottenere di pagare il contributo ridotto del 9,25%.

Anche i partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale ed i titolari di redditi intramoenia possono chiedere la contribuzione ridotta al 2%.

La domanda di contribuzione ridotta può essere presentata soltanto se, oltre ai requisiti previsti dalle norme, esiste anche un reddito professionale, al netto delle spese sostenute per produrlo e non già assoggettato ad altra ritenuta previdenziale obbligatoria, superiore a € 4.457,73 o a € 8.232,59. IN CASO CONTRARIO NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA.

L'iscritto che perda i requisiti fissati per godere della contribuzione ridotta deve darne comunicazione all'E.N.P.A.M. (tramite il modello D o specifica dichiarazione di responsabilità) entro il 31 luglio dell'anno successivo (salvo eventuale nuovo spostamento dei termini di scadenza).





**Ufficio territoriale ENPAM dell'Ordine**

**Funzionario Responsabile**  
Salvatore RIZZO



Hanno facoltà di presentare domanda di contributo ridotto per il versamento del contributo proporzionale nella misura ridotta del 9,25%:

1. gli iscritti che contribuiscono già ad altre forme di previdenza obbligatoria; dipendenti pubblici (ospedali, AASSLL, ecc.); privati (case di cura, ecc.); convenzionati (medici generici, medici titolari di continuità assistenziale, 118, specialisti ambulatoriali o specialisti esterni convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale);
2. gli iscritti non pensionati dell'ENPAM Fondo Generale che siano già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio (pensionati INPS, ex INPDAP, Fondi Speciali dell'ENPAM, ecc.).

I soggetti di cui ai punti 1) e 2), se non lo avessero già fatto, dovranno provvedere ad inviare all'ENPAM per raccomandata o in via telematica entro il 30 settembre 2020 il Modello D 2020 compilando la richiesta di contribuzione ridotta unitamente ad un documento o ad un'autocertificazione in carta libera attestante la loro condizione di dipendenti o pensionati di altri enti previdenziali con la data di inizio di tale stato, senza l'obbligo dell'autentica della firma. Nel certificato o nell'autocertificazione devono essere indicati: la data di inizio del rapporto, il tipo del rapporto di lavoro e, nel caso si tratti di pensionati di altri Enti ma non dell'ENPAM, l'Ente che eroga la pensione obbligatoria, nonché la data d'inizio di erogazione della pensione; **nessuna documentazione deve essere acclusa alle domande di ammissione alla contribuzione ridotta al 9,25% da parte degli iscritti che sono titolari di un rapporto di convenzione con il SSN, con versamento della relativa contribuzione presso i fondi speciali dell'E.N.P.A.M. (generici, continuità assistenziale, 118, ambulatoriali e specialisti esterni). Per tali iscritti l'accertamento dei requisiti che danno titolo alla contribuzione ridotta verrà effettuato d'ufficio dalle competenti strutture dell'E.N.P.A.M.**

Chi aveva già provveduto negli scorsi anni a presentare domanda di contributo ridotto NON DEVE RIPETERE LA DOMANDA. L'ENPAM provvederà ad inviare all'interessato l'apposito modello Mod. D/CR per la denuncia del reddito.

**Qualora la domanda di contribuzione ridotta venisse presentata oltre il termine del 30/09/2020 si intenderà riferita agli eventuali redditi professionali prodotti nell'anno 2020 da denunciare nel 2021. L'iscritto decaduto dal diritto alla contribuzione ridotta può presentare una nuova domanda qualora torni in possesso dei requisiti.**

**QUANDO NON SI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUZIONE RIDOTTA**

Quando il sanitario, pur avendo diritto al contributo ridotto (perché è nella condizione di cui ai punti sopariportati 1 e 2 non ha prodotto reddito professionale nell'anno 2019 oppure ha conseguito un reddito professionale netto inferiore a € 4.457,73 o a € 8.232,59 (a seconda dell'età e delle condizioni di pagamento del contributo minimo). Pertanto non potrà essere spedito all'ENPAM il modello D 2020 (dichiarazione redditi) in quanto nessuna domanda di contribuzione ridotta può essere presentata dai medici che nel 2019 hanno prodotto un reddito netto da libera professione inferiore a € 4.457,73 o a € 8.232,59 avendo essi già pagato la contribuzione minima della Quota A dell'ENPAM corrispondente appunto a tale soglia di reddito.



**Ufficio territoriale ENPAM dell'Ordine**

**Funzionario Responsabile**  
Salvatore RIZZO



**OPZIONE CONTRIBUZIONE DALLA RIDOTTA AL 18,50%**

Coloro che sono stati ammessi a pagare il contributo ridotto e desiderano successivamente incrementare i contributi ai fini pensionistici possono optare per il versamento della contribuzione intera del 18,50%.

**Si evidenzia in proposito che, al fine di evitare una eccessiva discrezionalità nella determinazione della misura del contributo previdenziale obbligatorio, è stata stabilita l'irrevocabilità di questa seconda scelta effettuata.**

**CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOVUTO, DA PARTE DELL'ENPAM E PAGAMENTO**

Le successive operazioni di calcolo del contributo verranno effettuate - sulla base dei dati indicati dagli interessati nei modelli D/2020 - a cura degli uffici dell'ENPAM, che provvederanno a comunicare agli stessi gli importi dei contributi dovuti, tramite la Banca Popolare di Sondrio, con appositi bollettini MAV, da pagare in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020. Unitamente ai MAV sarà inviato un prospetto esplicativo del calcolo effettuato per determinare l'importo del contributo.

Il mancato ricevimento del bollettino MAV non esonera dall'obbligo del versamento del contributo dovuto. In tal caso è necessario contattare la Banca Popolare di Sondrio al seguente numero verde: **800.24.84.64**.

Se l'interessato è registrato al sito ENPAM potrà stampare autonomamente un duplicato.

Con il duplicato del MAV è possibile versare tramite qualsiasi banca, ma non presso gli uffici postali.

**NOVITÀ PER IL PAGAMENTO**

E' possibile chiedere che i contributi previdenziali vengano addebitati direttamente sul proprio C/C.

La domanda si presenta dall'area riservata del sito [www.enpam.it](http://www.enpam.it).

E' sufficiente compilare il modulo telematico di "Autorizzazione addebito diretto - Fondazione ENPAM" segnalando il codice IBAN della propria banca.

La domiciliazione bancaria fa risparmiare le spese postali e supera il rischio di dimenticare le scadenze.

Per gli iscritti che hanno già presentato richiesta di addebito diretto entro marzo 2020, l'addebito diretto vale sia per i contributi di Quota A che di Quota B.

Per chi ha fatto domanda di addebito diretto da aprile in poi avrà le seguenti possibilità:

- la Quota A dovrà essere pagata con i bollettini MAV inviati dall'ENPAM. L'addebito diretto decorrerà dal prossimo anno;
- per il pagamento della Quota B invece l'addebito diretto partirà da quest'anno ad ottobre.

Con la domiciliazione bancaria tutti i contributi possono essere pagati in unica soluzione (31 ottobre 2018) oppure in due (31 ottobre e 31 dicembre 2020) o cinque rate (31 ottobre e 31 dicembre 2020, 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno 2021), le ultime 3 rate sono maggiorate del solo interesse legale che attualmente corrisponde allo 0,3% annuo. Verranno comunque accettate anche le richieste fatte entro il 15 settembre 2020.



**Ufficio territoriale ENPAM dell'Ordine**

**Funzionario Responsabile**  
Salvatore RIZZO



**MEDICI CHE HANNO MODIFICATO L'ATTIVITÀ NEL CORSO DELL'ANNO 2019**

I medici che nel corso del 2019 hanno modificato la propria posizione lavorativa (per iscrizione ad altra previdenza obbligatoria e sempreché il reddito libero professionale sia eccedente il reddito minimo) hanno diritto all'eventuale richiesta di contribuzione ridotta (che avrà effetto dal mese successivo a quello della nuova condizione lavorativa che dà diritto alla riduzione).

In tal caso il reddito libero professionale e relativo contributo verranno calcolati dall'ENPAM in dodicesimi.

Per i neo iscritti dal 2019 l'ENPAM calcolerà il limite di € 4.457,73 o € 8.232,59 in dodicesimi, cioè nella misura esatta rispondente al contributo minimo dovuto per il 2019.

**DICHIARAZIONE ON LINE PER I MEDICI E GLI ODONTOIATRI REGISTRATI AL SITO WWW.ENPAM.IT  
OPPURE INVIO PER RACCOMANDATA**

- Il modello D può essere compilato on line nella propria area riservata su [www.enpam.it](http://www.enpam.it). In questo caso non è necessario inviare nulla per posta. In caso di errore, è sufficiente ricompilare il modello on line: fa fede infatti l'ultima versione inviata. Se non si riceve una e-mail di conferma occorre ripetere la compilazione. Nella dichiarazione online occorre arrotondare la parte decimale 65,50 e 65,51 diventano 66,00; 65,49 diventa 65,00.  
Chi non potesse registrarsi al sito può utilizzare il modello D personalizzato ricevuto per posta e inviarlo per raccomandata (senza avviso di ricevimento) a ENPAM - Servizi Contributi ed Attività Ispettiva – Casella Postale 7216 - 00162 ROMA.
- Nell'area riservata è possibile scaricare il Modello D.
- Ai fini delle detrazioni fiscali di cui alla dichiarazione 2020, relativa ai redditi dell'anno 2019, coloro che hanno smarrito la ricevuta del bollettino MAV per la quota B pagata per il 2019 potranno acquisire online tale documento.
- E' possibile anche acquisire le certificazioni dei pagamenti effettuati a titolo di regime sanzionatorio per la quota B.

**SANZIONI**

L'attuale regime sanzionatorio prevede, in caso di ritardo nell'invio del Modello D, l'applicazione di una sanzione in misura fissa pari a € 120,00. Per il ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali dovuti è prevista:

- una sanzione in misura fissa pari all'1% del contributo, qualora il versamento sia effettuato entro 90 giorni dalla scadenza (entro il 29 gennaio 2021);
- qualora il versamento sia effettuato oltre tale termine, una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato di 3 punti, fino ad un importo massimo pari al 40% del contributo.

I COMPETENTI UFFICI DELL'ORDINE SONO DISPONIBILI PER LA CONSULENZA ALL'ISCRITTO O A PERSONA DI PROPRIA FIDUCIA MUNITA DI DELEGA, PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO.



Ufficio territoriale ENPAM dell'Ordine

Funzionario Responsabile  
Salvatore RIZZO



TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI

Tipo di attività svolta	Ammontare del reddito libero professionale netto	Adempimenti connessi alla contribuzione percentuale
Medico esclusivamente libero professionista, collaboratori coordinati e a progetto, titolari di altre borse di studio, lavoratori occasionali, al di sotto dell'età pensionabile ENPAM Fondo Generale.	- fino a 40 anni o se a contributo minimo Quota A ridotto: inferiore a € 4.457,73	- non deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D 2020
I partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale possono pagare il 2% o il 18,50%	- fino a 40 anni o se a contributo minimo Quota A ridotto: inferiore a € 4.457,73  - da 40 anni: inferiore a € 8.232,59	- deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D 2020 entro il 30 settembre 2020. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2020
Medico dipendente o convenzionato titolare con il SSN, oppure titolare di trattamento pensionistico obbligatorio (ex I.N.P.D.A.P., I.N.P.S., Fondi Speciali E.N.P.A.M. ecc.) al di sotto dell'età pensionabile Fondo Generale ENPAM.	- fino a 40 anni o se a contributo minimo Quota A ridotto: inferiore a € 4.457,73  - da 40 anni: inferiore a € 8.232,59	- non deve presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. D 2020), e non può presentare la domanda di contribuzione ridotta (Mod. CR)
Medico dipendente il reddito "intra moenia, intra moenia allargata, prestazioni aggiuntive, ecc." prodotto nel 2019, se supera € 4.457,73 o € 8.232,59, obbliga al versamento del 18,50%. Può essere a scelta dell'interessato, ridotto al 2%. L'importo percepito è inserito nel mod. "CU" al rigo 4 o altro stampato; modello che al medico viene rilasciato dal datore di lavoro.	- fino a 40 anni o se a contributo minimo Quota A ridotto: inferiore a € 4.457,73  - da 40 anni: inferiore a € 8.232,59	- può presentare la domanda di contributo ridotto allegando documento o autocertificazione in carta libera attestante tale diritto e la decorrenza dello stesso e presentare la dichiarazione all'ENPAM Mod. D 2020. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2020  Oppure  - può scegliere il pagamento al



**Ufficio territoriale ENPAM dell'Ordine**

**Funzionario Responsabile**  
Salvatore RIZZO



Tipo di attività svolta	Ammontare del reddito libero professionale netto	Adempimenti connessi alla contribuzione percentuale
		18,50%, presentare la dichiarazione Mod. D 2020. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2020
Medico dipendente anche il reddito "extra moenia" è assoggettato alla contribuzione: lo stesso potrà essere rilevato dal Mod. Unico 2020 ed è assoggettato al 18,50% o al 9,25%	- non ha reddito libero professionale	- non deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D 2020 e non può presentare la domanda di contribuzione ridotta
Medico già pensionato dell'E.N.P.A.M. del Fondo Generale, esercente la libera professione	- L'intero importo qualunque sia il suo ammontare	- deve presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. D 2020) scegliendo l'aliquota contributiva: 9,25% o 18,50%

Il reddito libero professionale deve essere considerato con esclusione delle voci inerenti e comunque connesse a rapporti già soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria (vedi Fondi Speciali ENPAM, INPDAP, INPS, ecc.) ed al netto della quota proporzionale delle spese sostenute per produrlo. Le somme versate all'ENPAM per il contributo percentuale sono interamente detraibili ai fini fiscali dall'imponibile IRPEF ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. e) del TUIR (DPR 917/1986).